



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE MOLISE

VIA ALCIDE DE GASPERI - 86025 RIPALIMOSANI (CB)

TELEFONO: 0874 390301 FAX: 0874 390319

Sito Internet: molise.lnd.it

e-mail: crld.molise01@figc.it pec: figc.molise@pec.it



Stagione Sportiva 2020 – 2021

COMUNICATO UFFICIALE N° 35

Del 05 Novembre 2020

Comunicazioni Errata Corrige Risultati e Provvedimenti Disciplinari

LA PANDEMIA FERMA IL CALCIO REGIONALE E QUELLO GIOVANILE	843
PROMEMORIA PER LE SOCIETA'	843
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO	843
1. COMUNICAZIONI L.N.D.	843
A. COMUNICATI UFFICIALI S.S. 2020/2021	843
B. CIRCOLARI UFFICIALI S.S. 2020/2021	843
C. COVID-19: TUTELA LEGALE PENALE PER I CLUB DILETTANTI	844
D. DILAZIONE DEI PAGAMENTI – SLITTAMENTO SCADENZE	844
2. COMUNICAZIONI DEL C.R. MOLISE	845
2.1. SEGRETERIA	845
A. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	845
2.2. ERRATA CORRIGE RISULTATI	846
2.3. GIUSTIZIA SPORTIVA	846
A. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE	846

LA PANDEMIA FERMA IL CALCIO REGIONALE E QUELLO GIOVANILE

Si comunica che, a seguito del nuovo DPCM e le relative misure restrittive anti-Covid, fino alla data del 03 Dicembre **sono sospese** tutte le gare dei Campionati Regionali Dilettantistici di Eccellenza, di Promozione, di Prima Categoria, di Seconda Categoria, Juniores, e di Calcio A 5, nonché tutti i Campionati ed i Tornei di Settore Giovanile e Scolastico. **Sono sospese**, ovviamente, anche tutte le gare della Coppa Italia Dilettanti e della Coppa Italia di calcio a 5 che erano programmate nel periodo sopra indicato.

[DPCM 03 NOVEMBRE 2020](#)

PROMEMORIA PER LE SOCIETA'

Si invitano le società ad attenersi, con grande senso di responsabilità e in maniera scrupolosa alle disposizioni emanate dalle autorità preposte e dalla F.I.G.C. atte a prevenire la diffusione della pandemia da COVID 19 durante lo svolgimento delle attività sportive autorizzate.

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Come già annunciato nel corso delle varie Riunioni tenute con le società dipendenti dallo scrivente C.R. Molise, si riporta il nominativo del coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, che è a disposizione delle società per fornire chiarimenti e informazioni sulla corretta applicazione del protocollo ANTICOID 19:

Dott. Felice DI DONATO 335357038

1. COMUNICAZIONI L.N.D.

A. COMUNICATI UFFICIALI S.S. 2020/2021

Comunicato Ufficiale n. 129 LND	CU dal n.141/aa al n. 143/aa FIGC - Provvedimenti della Procura Federale
Comunicato Ufficiale n. 130 LND	CU n.111/A FIGC - Decadenza affiliazione Società inattive LND e di puro Settore Giovanile
Comunicato Ufficiale n. 131 LND	CU n.144/aa e n.145/aa FIGC - Provvedimenti della Procura Federale

B. CIRCOLARI UFFICIALI S.S. 2020/2021

Circolare n. 32 LND	Circolare 33/2020 Centro Studi Tributarî LND
Circolare n. 33 LND	decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping

C. COVID-19: TUTELA LEGALE PENALE PER I CLUB DILETTANTI

La Lega Nazionale Dilettanti, anche a seguito del diffondersi della pandemia da Covid-19, per venire incontro alle difficoltà in cui potrebbero trovarsi tutte le Società Sportive associate, metterà a disposizione delle stesse una **polizza per la Tutela legale penale** tesa alla copertura per qualsiasi necessità di assistenza legale, incluse, appunto, anche le casistiche di violazioni e illeciti legate al Covid-19.

Si tratta di un'operazione quanto mai opportuna in questo periodo di emergenza, che non sarà però l'unico ambito coperto dalla polizza, così come studiata e proposta dal broker **AON**, partner della LND per il settore assicurativo, e stipulata con la compagnia **Roland**. Il raggio delle garanzie è infatti molto ampio e consente ai rappresentanti dei club della LND di poter affrontare con maggiore serenità un periodo così complesso per lo svolgimento delle attività.

*"Abbiamo dotato le nostre associate e i loro tesserati, per le attività di competenza, di un prezioso strumento di tutela - ha commentato il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti **Cosimo Sibilia** - È la conferma ulteriore della massima attenzione posta al territorio dalla LND, realizzando un intervento necessario quanto atteso da tutti i dirigenti delle società dilettantistiche d'Italia. Proseguiamo, quindi, nel segno della concretezza, mettendo a disposizione quante più risorse per fare in modo che il calcio di base possa essere accompagnato dalle migliori condizioni possibili in questa delicata fase di ripresa delle attività".*

LA COPERTURA SARÀ MESSA A DISPOSIZIONE DALLA LND A TITOLO GRATUITO

[Comunicato Ufficiale n. 123 - Copertura assicurativa per la tutela legale penale](#)

[Copertura assicurativa tutela legale penale](#)

D. DILAZIONE DEI PAGAMENTI – SLITTAMENTO SCADENZE

Si comunica che la LND in considerazione delle particolari condizioni socio-economiche generate dalla pandemia di COVID 19, ha disposto, in deroga a quanto pubblicato nei precedenti comunicati ufficiali, lo slittamento delle restanti quote di iscrizione ai campionati, da versare secondo lo schema riportato di seguito:

Seconda rata: ulteriore 30% dell'importo globale **entro il termine perentorio del 23 Dicembre 2020**

Terza rata: ulteriore 20% dell'importo globale **entro il termine perentorio del 31 Gennaio 2021**

Quarta rata: ulteriore 20% dell'importo globale **entro il termine perentorio del 28 Febbraio 2021**

2. COMUNICAZIONI DEL C.R. MOLISE

2.1. SEGRETERIA

A. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

Si fa seguito alla comunicazione precedentemente pubblicata relativa all'obbligo da parte delle società affiliate di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC) dal 1 Luglio 2021.

Si informano le società che per ottemperare agli obblighi previsti dai vigenti regolamenti a partire dal prossimo mese di gennaio il C.R. Molise provvederà ad attivare, per ciascuna società ancora inadempiente, un indirizzo di posta elettronica certificata.

Di seguito si riporta l'elenco delle società non ancora provviste di un indirizzo PEC (qualora qualcuno avesse già provveduto ad attivare una casella di posta elettronica certificata è pregato di darne notizia via mail alla segreteria dello scrivente Comitato).

Società sprovviste di PEC		
A.S.D. ACCADEMIA TRE PINI	A.S.D. GUARDIALFIERA	A.S. REAL PRATA
S.S. ADRIATICA CAMPOMARINO	POL. HERMES TORO	A.S.D. RIPABOTTONI F.C.
A.S.D. ALA FIDELIS	A.S.D. ICAM CALCIO CAMPOCHIARO	A.S.D. ROBUR AGNONE
A.S.D. ANGIOINA COLLETORTO	A.S.D. IUVENES TERMOLI	A.S.D. ROCCARAVINDOLA CALCIO A 5
A.S.D. ATLETICO SAN PIETRO IN V.	A.S.D. LOKOMOTIV RICCIA	A.S.D. ROSETO
A.S.D. ATLETICO TORREMAGGIORE	A.P.D. LONGANO CALCIO	A.S.D. RUFRAE PRESENZANO
A.S.D. ATLETIK MIGNANO	A.S.D. MARONEA CALCIO	POL.D. S.S. PIETRO E PAOLO
U.S.D. AUDAX TORO	A.S.D. MATRICE	A.S.D. SAN FELICE CALCIO
A.S.D. CALCIO MONTENERO	U.S.D. MONACILIONI	A.S.D. SAN LEUCIO VOLTURNA
A.S.D. CAMPOMARINO	A.C.D. MONTENERO	A.S.D. SAN MARTINO CALCIO 511
A.S.D. CAROVILLI	A.S.D. MONTES	U.S. SANT ANGELO
A.S.D. CARPINONE CALCIO	A.S.D. MONTORIO NEI FRENTANI SS	A.S.D. SCUOLA CALCIO LARINO
A.S.D. CASTELMAURO CALCIO 1986	A.S.D. MORGIA PIETRACATELLA	A.S.D. SESTESE CALCIO A 5
G.S.D. DIFESA GRANDE PORTICONE	A.S.D. MUNXHUFUNI	A.S.D. SESTO CAMPANO CALCIO
A.P.D. DOMENICO DE SISTO	A.S.D. N.D.B. SAN GIACOMO F.A.	A.S.D. SPORTING LA PIETRA
A.S.D. FIAMMA FOLGORE	U.S. ORATINO A.S.D.	A.S.D. SPORTING PETACCIATO
G.S. FIAMMA LARINO	A.S.D. PESCOLANCIANO	TEAM FUTURA A.S.D.
A.S.D. FOOTBALL VENAFRO	A.S.D. POL ROCCARAVINDOLA 1973	A.S.D. TUFARA
A.S.D. FROSOLONE CALCIO A 5	A.S.D. POLISPORTIVA FORTORE	A.C.D. TURRIS
A.S.D. FUTSAL MONTENERO	A.S.D. PORTOCANNONE 1993	A.S.D. TURRIS SANTANGIOLESE
A.S.D. GIOVANI CASTROPIGNANO	A.S.D. POZZILLI 1967	A.S.D. U.S. FORNELLI
A.S.D. GIOVANI MORCONE	A.S.D. PRO CALCIO JUNIOR	A.S.D. VIS CASTELPETROSO
A.S.D. GIOVENTU CASTELNUOVO	G.S.D. QUERCUS MAIOR CERCE	A.S.D. VOLTURINO
A.S.D. GIOVENTU MACCHIAGODENESE	A.S.D. REAL CERCEMAGGIORE	

2.2. ERRATA CORRIGE RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/10/2020

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 3 Giornata - A		
Sepino	- Biccari	2-7

Tale pubblicazione annulla e sostituisce quanto riportato alla pagina 828 del comunicato ufficiale n.34

2.3. GIUSTIZIA SPORTIVA

Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Molise della Lega Nazionale Dilettanti, Antonio Persichillo, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

A. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 14/10/2020 - ERRATA CORRIGE

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

Cortellini Paolo (Calcio Termoli 1920)

Tale pubblicazione annulla e sostituisce quanto riportato alla pagina 831 del comunicato ufficiale n.34

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 10/10/2020

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 10/10/2020 ALTILIA SAMNIUM - RIPALIMOSANI 1963

Il Giudice Sportivo Territoriale,

a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 27 del 15 Ottobre 2020 – pag. 697;
rilevato preliminarmente che:

la società Altilia Samnium ha trasmesso il reclamo nei modi e nei termini di cui all'art. 49, comma 4 CGS;
rilevato altresì che la società Ripalimosani ha trasmesso le proprie controdeduzioni nei modi e nei termini previsti dal citato art. 49, comma 5 CGS;

letto il reclamo della società Altilia Samnium, rileva che la medesima società chiede l'applicazione ai danni della società Ripalimosani della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 3-0, per aver schierato i calciatori Quaranta Stefano, Paglia Marco, Conte Antonello e Ricciardi Luca che non avevano titolo a prendervi parte, perché non tesserati. In via subordinata, la reclamante chiede il riconoscimento dell'errore tecnico dell'arbitro e la conseguente ripetizione della gara in epigrafe per aver omesso di verificare il documento di identità del calciatore n. 14 in distinta, consentendone l'accesso nel recinto di gioco in violazione di quanto disposto dagli artt. 61 e 71 NOIF;

lette le controdeduzioni presentate dalla società Ripalimosani 1963, rileva che la medesima società chiede che il reclamo venga rigettato; sulla presunta irregolarità della posizione relativa al tesseramento dei quattro calciatori citati, gli stessi erano regolarmente tesserati alla data di disputa della gara in epigrafe e quindi avevano pieno titolo a prendervi parte come si evince dal tabulato allegato alle controdeduzioni; sulla

presunta violazione degli artt. 61 e 71 NOIF la società Ripalimosani 1963 sostiene che l'arbitro ha regolarmente proceduto al riconoscimento del calciatore n. 14 come riportato sul rapportino di fine gara in ossequio a quanto disposto dalla Regola n. 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio.

Osserva questo GST. Sulla presunta irregolarità della partecipazione dei calciatori Quaranta Stefano, Paglia Marco, Conte Antonello e Ricciardi Luca alla gara in epigrafe, dalla documentazione in atti risulta senza ombra di dubbio che gli stessi erano tesserati per la società Ripalimosani 1963 alla data di disputa della gara in epigrafe e quindi avevano pieno titolo a prendervi parte. Sulla presunta violazione degli artt. 61 e 71 NOIF, questo GST, letto il referto arbitrale, fonte unica e privilegiata in questo grado di giudizio, rileva che la lista dei calciatori della società Ripalimosani riporta in maniera chiara il nominativo del calciatore n. 14 e gli estremi del relativo documento di riconoscimento; inoltre, nel rapportino di fine gara, viene chiaramente indicato che i calciatori nn. 14, 16 e 17 sono stati riconosciuti nell'intervallo. Questo GST ritiene che in questo caso l'arbitro abbia agito nel pieno rispetto degli articoli 61 e 71 NOIF, ma soprattutto della Regola n. 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio che al punto 2) del paragrafo CALCIATORI RITARDARI E RIENTRANTI testualmente riporta: "2) I calciatori di riserva ritardatari, purché già iscritti nell'elenco di gara prima dell'inizio della stessa, hanno diritto di prendere parte al gioco in qualsiasi momento della gara, previa loro identificazione da parte dell'arbitro.". Per tutti questi motivi

DECIDE

- 1) di rigettare il reclamo così come proposto dalla società Altilia Samnium;
- 2) di convalidare il risultato della gara in epigrafe conclusasi sul punteggio:

ALTILIA SAMNIUM – RIPALIMOSANI 1963 0-1

Ai sensi dell'art. 48 CGS e come riportato nel preannuncio di reclamo e nel reclamo medesimo, il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva sarà addebitato sul conto campionato della società Altilia Samnium giacente presso il CR Molise.

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 25/10/2020

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 25/10/2020 AESERNIA FRATERNA – FOSSALTESE

Il Giudice Sportivo Territoriale,

a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 34 del 29 ottobre 2020 - pag. 834;

letto il referto arbitrale, rileva che la gara in epigrafe non si è disputata a causa della mancata presentazione, nei termini regolamentari, della società Fossaltese;

acquisita agli atti e letta la nota fatta pervenire dalla società Fossaltese dalla quale si evince che la mancata presentazione nella gara in epigrafe è strettamente connessa al Covid 19, ragione per cui, a giudizio di questo GST, possono non essere applicate le sanzioni accessorie;

visti gli artt. 53 NOIF e 10 CGS;

DECIDE

di infliggere alla società Fossaltese la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 3-0, penalizzandola altresì di un punto in classifica.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

FOSSALTESE

vedi delibera GST

PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:

FOSSALTESE 1

vedi delibera GST

GARE DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 25/10/2020

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 25/10/2020 RUFRAE PRESENZANO - DOMENICO DE SISTO

Il Giudice Sportivo, in attesa di acquisire ulteriori elementi di giudizio decide di rinviare la decisione in merito alla gara in epigrafe a data da destinarsi.

**Comunicato Ufficiale n. 35 della stagione sportiva 2020/2021
pubblicato in Campobasso, affisso all'albo del C.R. Molise ed
inserito sul suo Sito Internet (molise.lnd.it) Giovedì 05 Novembre 2020**

**Il Segretario
(Cesare BARBATI)**

**Il Presidente
(Piero DI CRISTINZI)**